

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (CGA) DI UNIONE FARMACEUTICA DISTRIBUZIONE SA

in vigore dal 1° gennaio 2024

Sommario

1. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. OFFERTA DI PRESTAZIONI DI UFD	2
3. OBBLIGHI DI UFD	2
4. OFFERTE DEL FORNITORE	2
5. DATI DI BASE DEL FORNITORE	2
6. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL FORNITORE	2
7. CIRCOLAZIONE DELLA MERCE E CONFORMITÀ COMMERCIALE	2
8. PRODOTTI/ASSORTIMENTO	3
9. PREZZI	4
10. ORDINAZIONE / GESTIONE DELLA MERCE	4
11. MODALITÀ DI CONSEGNA	5
12. ACCETTAZIONE E CONTROLLO DELLA MERCE	7
13. GESTIONE E GARANZIA DELLA QUALITÀ	7
14. RESI DI MERCE	8
15. LUOGO DI ADEMPIMENTO	8
16. FATTURAZIONE	8
17. SEGRETEZZA	8
18. ASSICURAZIONI	9
19. INCOTERMS	9
20. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E RISCHIO	9
21. RESPONSABILITÀ DI UFD	9
22. GARANZIA PER APPARECCHI TECNICI	9
23. AFTER-SALES-SERVICES	9
24. STATISTICHE	9
25. VALIDITÀ	9
26. OBBLIGHI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
27. CONDIZIONI GENERALI DEL FORNITORE	9
28. FORZA MAGGIORE	10
29. CLAUSOLA SALVATORIA	10
30. ALTRE DISPOSIZIONI	10
31. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE	10
32. CODICE DI COMPORTAMENTO PER FORNITORI	10
33. ALLEGATI/MODULI	10

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le seguenti Condizioni generali di acquisto (CGA) regolano il rapporto commerciale tra Unione Farmaceutica Distribuzione SA (di seguito UFD) e i suoi fornitori così come i loro partner logistici. Con la stipulazione di un contratto e l'accettazione dell'ordine, il fornitore accetta espressamente le condizioni di acquisto di UFD come parte vincolante del contratto.

Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano a tutti gli acquisti effettuati da UFD, a meno che altre disposizioni non siano state espressamente accettate per iscritto da UFD.

Le presenti condizioni regolano le modalità legali e logistiche delle consegne, nonché il processo di acquisto tra il fornitore e UFD.

2. OFFERTA DI PRESTAZIONI DI UFD

UFD garantisce l'approvvigionamento tempestivo e completo dei propri clienti nel mercato sanitario svizzero. La prestazione di UFD dipende dalla capacità di fornitura del fornitore.

3. OBBLIGHI DI UFD

UFD rifornisce tutti i suoi clienti nella misura in cui sono autorizzati ad acquistare la merce in questione.

I medicinali, comprese le sostanze controllate (stupefacenti), sono consegnati solo a clienti in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Le restrizioni dei fornitori (ad es. cosmetici a distribuzione selettiva) devono essere comunicate per iscritto e costantemente aggiornate dal fornitore.

L'ultima versione delle linee guida GDP (Good Distribution Practice) applicabili in Svizzera costituiscono la base dell'attività di UFD.

4. OFFERTE DEL FORNITORE

Eventuali offerte devono essere sottoposte a UFD per iscritto, e sono vincolanti per almeno 60 giorni di calendario dopo ricezione da parte di UFD. Eventuali termini di offerta più brevi devono essere segnalati espressamente dal fornitore e confermati da UFD per iscritto.

5. DATI DI BASE DEL FORNITORE

Affinché UFD possa svolgere le sue attività commerciali in modo efficiente, ha bisogno delle informazioni richieste dalla legge e menzionate nella sezione 7, nonché di tutti i dati di base del fornitore per poter garantire il flusso regolare delle merci. Una modifica dei dati anagrafici dei fornitori richiede un tempo di preavviso di almeno 4 settimane.

6. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL FORNITORE

Il fornitore si impegna spontaneamente a fornire a UFD, prima della fornitura, tutti i dati e tutte le informazioni che le sono necessari per poter svolgere la sua attività commerciale nel quadro di tutte le leggi, ordinanze e norme in vigore.

Tra tali dati e informazioni rientrano le informazioni relative alle leggi, alle ordinanze e/o alle norme a cui è assoggettata la merce e i dati che sono richiesti dalle stesse.

Gli apparecchi tecnici devono inoltre essere accompagnati da istruzioni per l'uso, certificati di garanzia nelle diverse lingue nazionali, secondo gli obblighi di legge.

Il fornitore è responsabile per i danni diretti e indiretti subiti da UFD o da terzi in seguito al mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra.

7. CIRCOLAZIONE DELLA MERCE E CONFORMITÀ COMMERCIALE

7.1 FORNITORI DI MEDICINALI

I fornitori di medicinali dispongono di una autorizzazione per la fabbricazione e/o l'importazione o per il commercio all'ingrosso di medicinali e di una autorizzazione di esercizio per l'impiego di sostanze controllate (stupefacenti). I fornitori mettono a disposizione di UFD copie delle relative autorizzazioni rilasciate da Swissmedic. Eventuali modifiche delle autorizzazioni saranno comunicate a UFD automaticamente e senza indugio. UFD ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento una copia della relativa autorizzazione.

Le attuali autorizzazioni Swissmedic ed il certificato GDP di UFD sono consultabili in qualsiasi momento sul sito ufficiale www.ufd.swiss.

Al momento della consegna a UFD, tutti i medicinali devono essere omologati da Swissmedic e approvati per l'immissione sul mercato.

7.2 FORNITORI DI PRODOTTI NON MEDICINALI

Qualora il modulo "Dichiarazione del fornitore sulla conformità della messa in circolazione di merci in Svizzera" non dovesse essere sottoscritto dal fornitore, valgono le condizioni riportate di seguito:

Il fornitore di prodotti non medicinali conferma che la merce consegnata a UFD è in uno stato che ne consente il commercio e la circolazione conformemente al diritto svizzero (segnatamente leggi, norme, direttive in vigore). Il fornitore dichiara di disporre delle necessarie omologazioni dei prodotti consegnati e che gli estremi delle stesse, qualora necessario, sono riportati sui prodotti in modo visibile. Naturalmente ciò comprende, tra l'altro anche in caso di pericoli derivanti dai prodotti, anche le relative avvertenze e la certificazione delle omologazioni necessarie sui prodotti o sulla merce (prodotti confezionati). Il fornitore

dispone dell'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti consegnati in Svizzera qualora fosse richiesta per motivi legali. Per prodotti soggetti all'obbligo della scheda dei dati di sicurezza occorre mettere a disposizione di HCI Solutions AG le copie di tali schede prima di effettuare la prima consegna. Eventuali modifiche delle schede dei dati di sicurezza devono essere comunicate tempestivamente a HCI Solutions AG. I dispositivi medici di tutte le classi e i diagnostici in vitro devono essere pienamente conformi ai requisiti dell'Ordinanza sui dispositivi medici (MepV) e dell'Ordinanza sui diagnostici in vitro (IvDV) attualmente in vigore. In particolare, devono essere rispettati i requisiti relativi al trilinguismo, all'etichettatura di conformità e alla dichiarazione di conformità (DoC). Il fornitore deve presentare a HCI Solutions la dichiarazione di conformità attualmente valida. Le modifiche alla dichiarazione di conformità devono essere comunicate immediatamente a HCI Solutions AG. Se HCI non dispone di una dichiarazione di conformità valida o se non sono soddisfatti altri requisiti legali o normativi, UFD si riserva il diritto di sospendere immediatamente la produzione dei dispositivi medici in questione, di bloccare la vendita e di restituirli a spese del fornitore. Il fornitore si impegna a mettere in atto e a mantenere un sistema di qualità efficace. Prima della spedizione, la merce fornita a UFD sarà sottoposta a procedure di controllo da parte del fornitore o per suo conto mediante tale sistema di garanzia della qualità. Il sistema di garanzia della qualità prevede, tra l'altro, anche l'esecuzione di audit interni e l'attuazione delle misure correttive risultanti dagli stessi.

__Nella misura in cui UFD sia citata in giudizio da terzi a causa del mancato adempimento ai punti sopra elencati o se UFD subisce un danno diretto, il fornitore è tenuto a risarcire integralmente il danno. Il fornitore dichiara inoltre di avere stipulato le assicurazioni necessarie per la sua attività e che le stesse hanno una copertura adeguata. In ogni caso UFD deve essere tenuta indenne.

8. PRODOTTI/ASSORTIMENTO

8.1 GESTIONE DEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI

La referenziazione nell'assortimento di UFD tiene conto tra l'altro delle esigenze del mercato e di criteri economico aziendali, si veda a questo proposito anche il punto 8.2 di seguito.

8.2 INSERIMENTO DI NUOVI ARTICOLI IN MAGAZZINO

__La decisione di inserire articoli nell'assortimento di UFD (assortimento di articoli a magazzino) o di cancellarli in caso di mancata domanda spetta esclusivamente a UFD.

UFD si riserva il diritto di applicare dei costi di inserimento o di ubicazione. (vedi appendice: panoramica delle tariffe)

8.3 DATI DI BASE DEI PRODOTTI

__Il fornitore comunica a UFD automaticamente i dati di base specifici per i grossisti 4 settimane prima della prima ordinazione di merce e dell'entrata in vigore di ogni modifica (ad esempio, nuovi articoli, articoli sostitutivi). In caso di mancato rispetto del termine da parte del fornitore, UFD non è in grado di garantire un'applicazione delle relative norme. In caso di estrema urgenza UFD si riserva il diritto di addebitare al fornitore le spese sostenute.

Nel trattamento dei dati di base si distingue in linea di massima fra i tre casi seguenti:

_ "Inserimento nell'assortimento di articoli a magazzino: i dati di base devono essere comunicati con il "Formulario inserimento di nuovi prodotti".

_ "Modifica dell'assortimento": la merce è presente nell'assortimento di articoli a magazzino di UFD ed è soggetta a modifica.

_ "Cancellazioni dall'assortimento": la merce viene eliminata dall'assortimento di articoli a magazzino di UFD.

__In caso di modifiche e cancellazioni dall'assortimento il fornitore comunica per iscritto i dati seguenti: codice farmaceutico, denominazione articolo, causa della modifica, data di validità della modifica. A seconda del tipo di prodotto possono essere necessari dati di base specifici o aggiuntivi che saranno stabiliti insieme da UFD e dal fornitore. Modifiche dati anagrafici, notifiche elenchi di assortimenti e variazioni di prezzo, sono da mettere a disposizione in un formato attuabile (xlsx, docx, csv, txt).

8.4 QUANTITÀ MINIMO DI VENDITA PER LE NOVITÀ

__Per i nuovi prodotti, il fornitore comunica un obiettivo minimo di vendita basato sulle attuali esigenze del mercato. Qualora tale obiettivo non venga raggiunto entro sei mesi dalla prima consegna, le giacenze di magazzino, al momento convenuto saranno rese al fornitore e rimborsate al 100% dallo stesso. Gli obiettivi minimi di vendita saranno definiti per iscritto in un accordo distinto.

8.5 CANCELLAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE

__Il fornitore si impegna ad informare immediatamente per iscritto UFD qualora venga a conoscenza della cancellazione di un articolo o di una gamma di prodotti.

_ In caso di cancellazioni di prodotti, il fornitore si impegna a riprendere eventuali giacenze residue o a liquidarle sostenendo i relativi costi.

8.6 RITIRO DI PRODOTTI / LOTTI E MISURE DI SICUREZZA (FSCA)

— Gli articoli che sono ritirati dal fornitore sono rimborsati al 100% al prezzo di acquisto pagato da UFD. Il rimborso comprende tutte le giacenze di magazzino di UFD e tutti i resi dei clienti.

— UFD si riserva il diritto di fatturare al fornitore i costi sostenuti in relazione ai ritiri di prodotti e di lotti così come le misure di sicurezza in caso di difetti (FSCA per prodotti terapeutici).

8.7 DATE DI SCADENZA

— Il fornitore garantisce espressamente a UFD di consegnare sempre merce vendibile.

— Al momento della consegna della merce presso UFD la data minima di conservabilità non può essere inferiore ai 10 mesi alla scadenza del prodotto. Al momento della consegna della merce la data minima di scadenza non può essere inferiore ai 2/3 della durata di conservazione del prodotto. Se a causa della disponibilità del prodotto o per altri motivi, la durata minima di scadenza non può essere rispettata il fornitore si impegna a contattare UFD prima della consegna della merce.

9. PREZZI

9.1 LIBERA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

— La libera determinazione dei prezzi costituisce la base per definire i prezzi che UFD pratica ai clienti.

9.2 AUMENTO/DIMINUZIONE DEI PREZZI

— Eventuali variazioni del prezzo ExFactory riconosciuto a UFD (aumenti e diminuzioni di prezzo) sono comunicate dal fornitore per iscritto con un preavviso di almeno 12 settimane al più tardi rispetto all'entrata in vigore.

— A seguito di un cambiamento di prezzo a breve termine per decisione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il fornitore si impegna a comunicare immediatamente UFD dell'imminente cambiamento. In caso di modifica, il fornitore è tenuto a segnalare. Non sono ammesse altre fonti.

9.3 CAMBIAMENTI DI CONDIZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE (KUKO®)

Nuove condizioni specifiche del cliente da registrare sono notificate dal fornitore per iscritto con il modulo "Ordine a UFD per la redazione delle condizioni" almeno 4 settimane prima dell'entrata in vigore nella forma auspicata da UFD.

— Variazioni di condizioni specifiche del cliente in essere saranno notificate a UFD con un preavviso di almeno 4 settimane dall'entrata in vigore.

— Con frequenza mensile UFD mette a disposizione dei fornitori una valutazione standardizzata delle vendite effettuate nell'ambito di condizioni KUKO®.

— Le condizioni KUKO® sono riportate nel modulo "Condizioni generali KUKO®".

10. ORDINAZIONE / GESTIONE DELLA MERCE

10.1 ORDINAZIONI

Le ordinazioni di UFD si basano sui prezzi e sulle condizioni del fornitore precedentemente negoziati di comune accordo.

10.2 CONFERMA ORDINE

Con l'accettazione della nostra ordinazione, il fornitore riconosce le "Condizioni generali di acquisto di UFD SA". Condizioni diverse sono valide solo nel caso di esplicita accettazione scritta di UFD. Il fornitore invia una conferma d'ordine con la data di consegna al disponente di UFD in tempo utile prima dell'esecuzione della consegna. Le discrepanze di quantità o gli articoli che non possono essere consegnati devono essere chiaramente visibili.

10.3 TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna convenuti sono vincolanti e devono essere rispettati. Eventuali problemi di consegna, ritardi e/o mancata consegna del fornitore devono essere segnalati tempestivamente al reparto di approvvigionamento merce di UFD, indicando le cause e la prevedibile durata del ritardo. Per l'interrogazione settimanale automatica degli articoli non disponibili da parte dell'UFD, è necessario fornire un indirizzo e-mail del destinatario e garantire una risposta a questa e-mail. In alternativa, il fornitore può fornire una lista Out-of-Stock settimanale direttamente al reparto acquisti.

Il fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure adeguate per prevenire o contenere ritardi nelle consegne, assumendosi i relativi costi.

I danni e le spese aggiuntive che tali ritardi potrebbero causare a UFD (ad es. costi di trasporto aggiuntivi, spese di stoccaggio etc.) possono essere inoltre addebitati in fattura.

Tutte le consegne devono essere recapitate secondo il giorno di consegna stabilito dal piano consegne.

Eventuali ritardi vanno notificati per E-Mail o telefono al reparto approvvigionamenti concordato o l'orario di consegna tramite EDI, telefono o e-mail o concordato con il destinatario/punto di scarico.

10.4 DISPONIBILITÀ

In caso di scarsità della merce, il fornitore si impegna a mettere a disposizione di UFD una quantità di merce adeguata alla quota di mercato di UFD e informare in modo proattivo il reparto acquisti.

10.5 ANNULLAMENTO DI ORDINI

Qualora sia stata convenuta una data fissa per

l'esecuzione della consegna e tale data non sia stata rispettata dal fornitore, UFD si riserva il diritto di annullare l'ordine. In caso di annullamento di un ordine il fornitore rimborsa prontamente tutti gli anticipi e gli acconti dopo che gli è stata data un'ultima possibilità di adempiere ai suoi obblighi.

11. MODALITÀ DI CONSEGNA

11.1 CONSEGNA MERCI SENZA ORDINE

UFD accetta merce solamente per la quale è stato fatto un ordine al fornitore.

Si tratta di merce che non ha un numero d'ordine di acquisto al momento della consegna. La provenienza della merce deve essere nota, ad es. tramite i documenti di consegna allegati alla merce. I dati anagrafici dei nuovi articoli devono essere comunicati in base ai dati di base del prodotto (8.3).

11.2 RICEVIMENTO STRAORDINARIO DELLA MERCE CON ORDINE (RICEVIMENTO PREVISTO DELLA MERCE)

Le forniture straordinarie (non quelle quotidiane) possono essere consegnate solo dopo aver consultato il reparto approvvigionamenti

11.3 TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA (INDIRIZZI)

UFD accetta solo consegne franche. Altre modalità di consegna (ad es. ex works) devono essere concordate con UFD per iscritto prima della consegna.

In linea di massima, la consegna della merce avviene da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 15.00. Ulteriori informazioni sono riportate su www.ufd.swiss. Qualora non sia possibile rispettare l'orario di consegna, il fornitore o l'autista deve mettersi in contatto con il referente indicato.

11.4 IMBALLAGGIO

L'unità di imballaggio comprende una o più unità di vendita e indica l'unità più piccola che il commercio può ordinare all'industria ("cartone", "colli"). L'unità di imballaggio deve essere progettata in modo tale che la sua stabilità e capacità di carico siano adeguate alla movimentazione della merce, che possa essere pallettizzata e che protegga l'unità di imballaggio da eventuali danni. La merce con l'imballaggio che presenta perdite sarà restituita a spese del fornitore.

UFD dà importanza al materiale di imballaggio sostenibile per l'ambiente. Le specifiche e i requisiti corrispondenti da parte di UFD devono essere rispettati. Se un'unità di imballaggio è composta da diverse unità di vendita, non deve superare il peso massimo di 15 kg. L'etichettatura dell'unità di imballaggio deve essere chiaramente visibile (descrizione dell'articolo,

contenuto, peso, ecc.).

UFD si aspetta che i prodotti con diversi numeri di lotto e date di scadenza siano consegnati in contenitori separati e chiaramente etichettati di conseguenza. Si prega di consultare l'opuscolo "Chargen und Verfalldaten bei Anlieferung von Arzneimitteln".

Gli stupefacenti delle liste A e D e i prodotti frigo devono in ogni caso essere consegnati in contenitori separati.

La dimensione del lotto d'ordine (l'unità d'ordine di UFD registrata nell'anagrafica articoli), comprende una o più unità di vendita o anche una o più unità d'imballaggio. Può anche corrispondere a uno o più strati di pallet o a pallet interi.

L'unità di imballaggio e la dimensione del lotto d'ordine risultante possono essere regolati da UFD in base alle esigenze. I difetti di qualità del prodotto e dell'imballaggio compromettono la raccolta degli ordini e causano danni. Il fornitore/produttore o il titolare dell'autorizzazione deve garantire che l'imballaggio, in particolare la chiusura dell'articolo, impedisca la fuoriuscita del contenuto durante lo stoccaggio, la raccolta degli ordini e la consegna.

I prodotti che non soddisfano i requisiti durante uno di questi processi e sono responsabili di danni saranno fatturati.

11.5 CONSEGNA SU PALLET

Le bolle di consegna devono essere applicate sopra il pallet o lateralmente, in modo da essere ben visibili. Sulla bolla di consegna deve figurare il numero dei pallet/contenitori.

_I pallet composti da un solo articolo non possono superare un'altezza di 120 cm, i pallet misti un'altezza di 180 cm e, al fine di prevenire danni, la merce non può sporgere dal perimetro del pallet. A questo proposito va considerata anche la stabilità delle confezioni (articoli pesanti sotto/articoli leggeri sopra).

_I cartoni non completi devono essere provisti di una marcatura speciale ed essere riuniti su un pallet.

_Qualora venga effettuata una consegna su pallet di legno, il fornitore garantisce che saranno usati esclusivamente pallet privi di TBP e TBA secondo le direttive dell'UE94/62/EC e 2004/12/EC. Il trattamento con bromuro di metile (BM) è vietato. L'umidità del legno non può superare il 22% del peso del legno secco (peso a secco). Si consiglia di utilizzare pallet sottoposti a trattamento termico secondo lo standard ISPM 15.

11.6 CONSEGNA DI MERCE REFRIGERATA

La merce refrigerata (prodotti a conservazione 2-8°C) deve essere consegnata adeguatamente refrigerata (Trasporto attivo o passivo). La merce refrigerata deve essere sempre chiaramente contrassegnata come tale. Se necessario, il controllo della temperatura vie-

ne effettuato dal reparto entrata merci.

11.7 CONSEGNA DI DISPLAY

L'imballaggio di espositori/display deve essere tale da consentirne più volte il trasbordo. Vanno rispettate le relative indicazioni e i requisiti di UFD riportati nel modulo "Specifiche per display/espositori".

11.8 ETICHETTATURA DELLA MERCE E ARTICOLI ORDINATI APPOSITAMENTE (COM)

Ogni unità di vendita deve poter essere identificata con il GTIN (Global Trade Item Number, numero di articolo unico a livello mondiale della norma GS1) secondo le specifiche della GS1 Switzerland secondo la norma internazionale GS1.

Le unità di vendita devono essere contrassegnate solo con un codice a barre EAN.UCC (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E), codice a barre ITF-14 o codice DataMatrix.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla homepage della GS1 Switzerland (www.gs1.ch).

Inoltre, l'unità di imballaggio deve riportare informazioni sulla data di scadenza, sulla durata di vita del prodotto, sul numero di lotto o su eventuali indicazioni di merci pericolose.

Il codice a barre GS1-128 ha il vantaggio che informazioni aggiuntive come la data di scadenza o la durata di vita del prodotto e l'identificazione del numero di lotto può essere codificata a barre sull'unità.

L'unità di vendita degli articoli deve essere contrassegnata con EAN-13. Le etichette devono essere facilmente leggibili con gli occhi e devono riportare il codice EAN 13/128.

11.9 CONTROLLI IN USCITA PRODUTTORE/ FORNITORE

Il fornitore si impegna a controllare la merce prima della spedizione per assicurarsi, tra l'altro, che la qualità e la quantità corrispondano all'ordine.

Solo gli articoli che hanno superato l'ispezione in uscita possono essere consegnati a UFD.

11.10 SDOGANAMENTO

I fornitori esteri garantiscono incondizionatamente di soddisfare le condizioni di tutte le leggi e tutte le norme sull'esportazione applicabili. Questo significa in particolare che il fornitore è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e/o delle licenze per l'esportazione per i prodotti consegnati a UFD.

Il fornitore garantisce inoltre incondizionatamente che terrà UFD indenne in ogni caso e si assumerà eventuali costi in relazione all'esportazione o all'importazione della merce in Svizzera (vedi paragrafo 19).

UFD si riserva espressamente ulteriori richieste di risarcimento nei confronti del fornitore o di terzi incaricati dal fornitore.

11.11 TRASPORTO E ASSICURAZIONE SUL TRASPORTO

Il fornitore garantisce che il trasporto viene effettuato correttamente nel rispetto di tutte le norme pertinenti, in particolare per quanto attiene ai trasporti a temperatura controllata (Buone pratiche di distribuzione GDP in vigore secondo la OAMed).

UFD si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione di merce non conforme.

Il fornitore sostiene il rischio del trasporto e si assume la responsabilità di danni da trasporto dalla spedizione fino al controllo della merce in entrata da UFD, salvo diverso accordo tra le parti.

I farmaci sono soggetti alle linee guida GDP e non possono essere consegnati con veicoli telonati. UFD si riserva il diritto di controllare a campione la temperatura dei veicoli.

11.12 DOCUMENTI DI CONSEGNA

Ogni consegna o spedizione deve essere accompagnata dalla relativa bolla di consegna. Verranno accettate solamente consegne con documenti leggibili. I documenti di consegna sono raggruppati e attaccati in maniera visibile alla parte superiore o a lato del pallet. Il numero dei pallet deve essere indicato sui documenti consegna.

Sulla bolla di consegna devono figurare:

- il numero di ordinazione di UFD (il numero di ordinazione di UFD deve figurare sulla bolla di consegna e sul pallet)
- il numero del bollettino del fornitore
- la data di consegna
- la quantità per articolo
- la denominazione della merce
- il codice farmaceutico e/o il codice GTIN
- l'indirizzo di consegna e di fatturazione.
- numero di pezzi per articolo (quantità per articolo)
- numero di lotto (medicinali)
- data di scadenza (medicinali)

La fattura deve essere inviata all'indirizzo specificato al punto 16.2 (Fatturazione incl. indirizzi) e non deve essere allegata alla consegna.

11.13 CONSEGNE SUPPLEMENTARI/PARZIALI

Lo svolgimento di consegne supplementari e parziali (Nota si/no) deve essere concordato per iscritto con il reparto acquisti di UFD. Nel caso di consegne supplementari o parziali, il fornitore indica un nuovo ter-

mine di consegna vincolante comunicabile.

Il fornitore deve avvisare il reparto di gestione ordini di UFD prima che la consegna sia effettuata. Le consegne supplementari, che vanno fatturate separatamente, sono effettuate facendo riferimento al numero di ordinazione originale.

11.14 STATO "MERCE MANCANTE PRESSO IL FORNITORE"

Le posizioni di ordinazione aperte devono essere discusse con il reparto di gestione ordini di UFD. Nel caso di ordinazioni aperte, il fornitore indica un nuovo termine di consegna vincolante e comunicabile. Il fornitore è inoltre tenuto a informare attivamente il reparto di acquisti di UFD non appena l'articolo è nuovamente disponibile e può essere ordinato.

12. ACCETTAZIONE E CONTROLLO DELLA MERCE

12.1 PROCESSO PRESSO LA RAMPA

All'accettazione della merce UFD esegue tra l'altro un controllo del numero dei pallet e dei documenti di consegna e conferma con riserva la correttezza della merce ricevuta (timbro e firma sulla bolla di trasporto/bolla di accompagnamento).

12.2 CONTROLLO DELLA MERCE IN ENTRATA

Durante il controllo della merce in entrata, UFD esegue un controllo approfondito della merce ricevuta. Solo una volta che si è concluso il controllo della merce in entrata UFD considera regolarmente eseguita la consegna.

In caso di non conformità, UFD contatta direttamente il fornitore e segnala le discrepanze. In caso di ripetute contestazioni e dopo ripetuti contatti, UFD si riserva il diritto di non accettare la merce.

13. GESTIONE E GARANZIA DELLA QUALITÀ

13.1 SISTEMA DI QUALITÀ

Il fornitore garantisce la qualità impeccabile della merce o dei servizi forniti con le caratteristiche promesse. UFD presuppone che il fornitore rispetti le norme di legge vigenti in materia di qualità e dichiarazione della merce. Il fornitore è tenuto a informarsi autonomamente su tutte le direttive e i limiti applicabili e a seguirli e rispettarli in ogni momento in conformità ai suoi obblighi legali. Oltre alle altre normative applicabili, ciò include anche, tra l'altro, l'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti che possono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (elenco di sostanze candidate

dell'UE: <https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>). La responsabilità del rispetto dei requisiti di legge in materia di commerciabilità spetta esclusivamente al produttore o al fornitore che immette il prodotto sul mercato svizzero. In caso di divieto di vendita, il produttore/fornitore deve impartire immediatamente istruzioni adeguate per garantire che UFD non possa più commercializzare sul mercato alcun prodotto contenente sostanze preoccupanti entro la scadenza. Ciò avviene o non consegnando più tali merci o bloccando le merci nel magazzino di UFD per la consegna e poi richiamandole. A tal fine è necessario seguire le procedure previste dalle liste di controllo allegate ("Lista di controllo per prodotti con sostanze molto preoccupanti" e "Lista di controllo per sostanze molto preoccupanti"). Obbligo di informazione del fornitore

13.2 Obbligo di informazione del fornitore

Il fornitore si impegna a segnalare qualsiasi incidente che possa compromettere la salute dei consumatori immediatamente dopo la sua conoscenza (telefono, e-mail) e a confermarlo per iscritto. Per i prodotti soggetti alla legge sugli agenti terapeutici, alla legge sugli stupefacenti e ad altre basi giuridiche, si applicano le relative disposizioni di legge. Per i prodotti con sostanze molto preoccupanti nella catena di fornitura, il fornitore ha l'obbligo di informare il reparto "Acquisti" di UFD ai sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Se c'è la possibilità che prodotti con sostanze molto preoccupanti siano in stock o sul mercato presso UFD, la comunicazione corrispondente deve avvenire immediatamente per definire l'ulteriore procedura.

13.3 Responsabilità

La responsabilità dell'immissione sul mercato di merci non conformi ricade anche sul produttore/fornitore. Nel caso in cui UFD sia ritenuta legalmente responsabile dalle autorità o da terzi privati a causa del mancato rispetto dei punti sopra elencati, o nel caso in cui si verificano danni diretti, UFD è autorizzata a richiedere al produttore/fornitore il risarcimento completo dei danni subiti. Inoltre, si garantisce che la merce consegnata non è soggetta a diritti di terzi.

13.4 OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL FORNITORE

Il fornitore è obbligato a segnalare, subito dopo esserne venuto a conoscenza, eventuali guasti che potrebbero mettere a repentaglio la salute dei consumatori (per telefono o per posta elettronica) e successivamente a confermare per iscritto quanto anticipato. Per i prodotti assoggettati alla Legge sugli agenti terapeutici e

alla Legge sugli stupefacenti valgono le disposizioni di legge.

13.5 DIFETTI

I prodotti che dopo l'immissione in commercio presentano dei difetti saranno resi dai clienti a UFD che provvederà ad accreditare gli importi corrispondenti. Si veda a questo proposito anche il punto 8.6 "Ritiro di prodotti/lotti".

13.6 RECLAMI INCL. SCADENZE

UFD non può accettare termini di reclamo dei fornitori inferiori a 10 giorni lavorativi.

13.7 MERCE DIFETTOSA

La merce difettosa viene sostituita dal fornitore prontamente e gratuitamente.

14. RESI DI MERCE

D'intesa con il fornitore, resi regolari da parte di clienti di prodotti che non sono più commerciabili, saranno distrutti o restituiti al fornitore.

Per resi dovuti a richiami di lotti e cancellazioni dall'assortimento si rimanda al punto 8.5 "Cancellazioni da parte del fornitore" e 8.6 "Richiamo di prodotti/lotti".

15. LUOGO DI ADEMPIMENTO

Il luogo di adempimento è il luogo di consegna della merce prestabilito da UFD.

16. FATTURAZIONE

16.1 RENDICONTAZIONE

Il fornitore ha la responsabilità di fatturare gli articoli consegnati applicando l'aliquota IVA corretta (in vigore).

Il fornitore deve poter dimostrare a UFD la correttezza dell'aliquota IVA riportata in fattura con i relativi documenti (ad es. notifiche di Swissmedic) entro il termine di un mese.

Le direttive dell'Amministrazione delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto sono decisive ai fini della determinazione dell'aliquota IVA da applicare.

16.2 FATTURAZIONE INCL. INDIRIZZI

Per ogni ordinazione/consegna va redatta una singola fattura su cui deve essere riportato il numero di ordinazione di UFD.

In modo particolare viene osservato che consegne di-

rette, comande di articoli a stock e comande di articoli appositi vengono fatturate separatamente.

Nella fattura deve essere sempre esposto il prezzo di acquisto convenuto con UFD nella data dell'ordinazione.

Le fatture non vanno incluse nelle consegne della merce, bensì inviate separatamente a UFD. Tutte le fatture e le note di credito devono essere indirizzate a: Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Via Figino 6, CH-6917 Barbengo-Lugano. Elettronicamente a: invoice@ufd.swiss

16.3 CREDITI DEL FORNITORE

Il pagamento dei crediti del fornitore da parte di UFD avviene sempre in termini di valore (flusso monetario) e mai in natura o controprestazioni.

Il pagamento avviene solo dopo il ricevimento integrale e regolare della merce o delle prestazioni.

Il termine di pagamento decorre dal giorno della consegna integrale e regolare della merce.

16.4 CREDITI DI UFD

Averi derivanti da conteggi di abbuoni/sconti/logistica, resi o servizi non possono essere compensati con forniture di merce, ma devono essere saldati in contanti. Le note di credito del fornitore saranno accettate solo previo esplicito accordo scritto con UFD.

Le fatture di UFD ai fornitori devono essere regolate entro le scadenze di pagamento prestabilite.

In caso di mancato pagamento, i crediti sollecitati da UFD nei confronti del fornitore saranno conteggiati insieme ai debiti in essere. UFD applicherà inoltre l'interesse di mora di mercato. UFD non accetta un pagamento parziale per i crediti esposti.

16.5 RIMBORSI DA DIFFERENZE NELLE GIACENZE DI MAGAZZINO IN CASO DI RIDUZIONE DEI PREZZI

In caso di riduzioni dei prezzi, il fornitore rimborserà al 100% la perdita di magazzino.

17. SEGRETEZZA

Il fornitore si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni di UFD e a non trasmetterle a terzi, ad eccezione delle informazioni diffuse da UFD. Le parti si impegnano a rispettare tutti gli standard di protezione dei dati applicabili e rilevanti nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

Il fornitore accetta che UFD elabori i dati personali e li comunichi a terzi in Svizzera e all'estero per lo svolgimento dell'ordine e il mantenimento dei rapporti commerciali. Il fornitore garantisce la protezione dei dati prendendo le opportune precauzioni.

18. ASSICURAZIONI

Il fornitore stipula tutte le assicurazioni necessarie per l'attività del fornitore quali ad esempio un'assicurazione di responsabilità civile generale e di prodotto che preveda un livello di copertura sufficiente.

Deve essere mantenuta una assicurazione di responsabilità civile generale e di prodotto con un livello di copertura sufficiente per ogni danno.

Su richiesta di UFD, il fornitore presenterà a quest'ultima i certificati di assicurazione in modo che le sia possibile verificare se il fornitore mantiene le assicurazioni succitate.

I costi per le assicurazioni necessarie sono interamente a carico del fornitore.

19. INCOTERMS

Salvo diverso accordo scritto, le forniture degli articoli importati sono effettuate conformemente alla clausola DDP degli INCOTERMS.

20. PASSAGGIO di PROPRIETÀ E RISCHIO

Il rischio passa a UFD dopo la conclusione del controllo della merce in entrata da parte di UFD nel luogo di consegna. Qualora non siano forniti i documenti di spedizione necessari secondo le istruzioni di UFD, la merce deve essere conservata a magazzino a spese e a rischio del fornitore fino all'arrivo dei documenti indicati.

21. RESPONSABILITÀ DI UFD

A UFD può essere imputata una responsabilità solo nell'ambito delle disposizioni di legge. In ogni caso UFD è responsabile di danni solo nel caso di dolo e negligenza grave. Una ulteriore responsabilità o diritti al risarcimento di danni conseguenti nei confronti di UFD sono espressamente esclusi.

22. GARANZIA PER APPARECCHI TECNICI

La garanzia è un obbligo assunto dal fornitore in aggiunta all'obbligo di garanzia legale, nei confronti di UFD o del cliente di quest'ultima.

UFD parte dal presupposto che gli oggetti che comprendono anche prestazioni di garanzia del produttore alle consuete condizioni commerciali, saranno forniti a UFD con tale garanzia senza riserve.

La garanzia del fornitore si riferisce alla funzionalità di determinate parti (o dell'intero apparecchio) per un determinato periodo. Il periodo di garanzia viene fissato in almeno 12 mesi dalla data della fattura a UFD

e in ogni caso comprende anche spese di manodopera e parti di ricambio.

23. AFTER-SALES-SERVICES

Il fornitore garantisce che gli apparecchi venduti a UFD sono offerti e forniti con un efficiente after sales service, costituito almeno da un servizio clienti tecnico, servizio di riparazione con tempi di riparazione adeguati e parti di ricambio.

In riferimento alla disponibilità di parti di ricambio, UFD presuppone un termine di consegna adeguato al prodotto. Si presuppone che il fornitore tenga a magazzino sul posto le parti di ricambio e le parti soggette a usura necessarie per il funzionamento dell'apparecchio.

Dalla consegna a UFD, il fornitore garantisce inoltre una disponibilità di parti di ricambio di almeno 10 anni per i componenti meccanici e di almeno 8 anni per i componenti elettronici.

24. STATISTICHE

UFD mette a disposizione valutazioni solo nell'ambito di un accordo KUKO®.

Le condizioni KUKO® sono elencate nel modulo «Condizioni generali KUKO®».

UFD mette a disposizione del fornitore altre statistiche solo sulla base di un accordo scritto corrispondente nel rispetto della protezione dei dati.

25. VALIDITÀ

Le condizioni di fornitura entrano in vigore dal 1° gennaio 2024

Per tutte le forniture che avvengono dopo l'entrata in vigore delle modifiche, valgono le nuove condizioni di fornitura.

UFD si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni di fornitura in qualsiasi momento. È possibile ordinare a UFD oppure www.ufd.swiss la versione attuale delle condizioni in ogni momento.

26. OBBLIGHI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

UFD e il fornitore si impegnano a non trasferire a terzi informazioni riservate che si sono scambiati nemmeno dopo la cessazione della collaborazione.

27. CONDIZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Le condizioni contrattuali sulle conferme di ordine o altre condizioni generali del fornitore non sono appli-

cabili. Con l'accettazione dell'ordinazione, il fornitore rinuncia espressamente alle proprie condizioni di fornitura e riconosce come legalmente vincolanti le presenti "Condizioni generali di acquisto di UFD". Accordi accessori in deroga alle presenti condizioni di acquisto si riferiscono solo al rispettivo contratto e sono validi solo se confermati espressamente da UFD per iscritto.

28. FORZA MAGGIORE

Le parti contraenti sono esonerate da responsabilità qualora un danno della merce, spese successive o il mancato adempimento al contratto siano stati causati da un evento al di fuori del controllo di una o di entrambe le parti contraenti. La forza maggiore comprende tra l'altro gli eventi seguenti: sciopero, eventi bellici, serrate, disordini, epidemie, incendio, terremoto e altri fenomeni naturali. L'elenco non ha pretese di esaustività.

Nella misura in cui una parte contraente fa valere l'esistenza di un caso di "forza maggiore", la stessa deve adottare immediatamente misure adeguate e ragionevoli per poter garantire nuovamente al più presto un regolare adempimento agli obblighi contrattuali. L'esistenza di un caso di forza maggiore deve essere comunicata prontamente alla controparte.

29. CLAUSOLA SALVATORIA

Qualora una disposizione del presente contratto o un accordo contrattuale nell'ambito delle trattative con il fornitore dovesse essere o diventare inefficace, o il contratto o l'accordo raggiunto durante le trattative con il fornitore dovesse presentare una lacuna, ciò non influirà sull'efficacia delle restanti disposizioni. In sostituzione delle disposizioni inefficaci, si intenderà concordata una disposizione efficace che si avvicini il più possibile a quello che era l'obiettivo economico delle parti contraenti; lo stesso principio vale nel caso di una lacuna del contratto.

30. ALTRE DISPOSIZIONI

Ogni ulteriore disposizione al di fuori delle presenti condizioni generali di acquisto deve essere concordata per iscritto tra il fornitore e UFD. Accordi verbali non sono accettati da UFD e sono privi di efficacia.

31. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I negozi giuridici tra UFD e il fornitore sono retti esclusivamente dal diritto svizzero. Unico foro com-

petente sono i tribunali ordinari della sede di UFD.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO PER FORNITORI

UFD collabora con Partner che perseguono gli stessi principi ecologici, sociali ed etici. I fornitori si impegnano dunque nell'osservare e nel rispettare il codice di comportamento per fornitori del Gruppo Galenica. Il codice è consultabile al seguente Link Internet e costituisce la parte integrante di comando <https://www.galenica.com/galenica23Assets/bin/de/corporate-information/verhaltenskodex-fuer-lieferanten-mai-2023.pdf?highlight=verhaltenskodex+f%C3%BCr+lieferranten>

33. ALLEGATI/MODULI

- _ "Dichiarazione del fornitore sulla conformità della messa in circolazione di merci in Svizzera"
- _ "Formulario inserimento di nuovi prodotti".
- _ "Condizioni generali KUKO®".
- _ "Specifiche display/espositori"
- _ Lotti e scadenze
- _ Panoramica dei costi per i partner industriali

Unione Farmaceutica Distribuzione SA
Via Figino 6 · CH-6917 Barbengo-Lugano